



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PESCARA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 321/2019

UDIENZA DEL

16/12/2019 ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SCIME'</u> | <u>LUIGI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PAPA</u> | <u>ROBERTA PIA RITA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DEL ROSARIO</u> | <u>ETTORE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

757

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18 DIC. 2019

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 321/2019
depositato il 05/06/2019

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 00000000 IRES-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

[REDACTED]

difeso da:
BARBONE ALESSANDRO
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 30 65100 PESCARA PE

difeso da:
BARBONE ANDREA
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N.30 65100 PESCARA PE



Svolgimento in fatto e in diritto

Il Contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio/rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate di Pescara all'istanza di rimborso presentata il data 11.02.2013 ai fini di ottenere il rimborso della maggiore Ires versata per effetto della mancata deduzione analitica dell'irap ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.L. 201/2011.

La parte chiariva infatti di aver richiesto un rimborso complessivo di €. 6.653,00 inerente gli anni d'imposta dal 2007 al 2011, di cui €. 5.424,00 relativi all'anno d'imposta 2010, ed €. 1.229,00 relativi all'anno d'imposta 2011. L'ufficio in data 19.12.2014 aveva rimborsato integralmente le somme richieste per l'anno 2011 ma non il 2010. La parte, per questo, nel 2018 aveva presentato istanza di sollecito per la parte relativa al 2010 di €. 5.424,00 e l'ufficio in risposta, in data 20.08.2018 aveva rimborsato solo importo di €. 39,00 .

La parte, quindi sulla base della ricostruzione degli eventi, riteneva che il mancato rimborso di parte delle somme del 2010, fosse illegittimo poichè l'ufficio non aveva dato alcuna motivazione del suo operato, pertanto chiedeva che fosse annullato il silenzio rifiuto formatosi sulla residua somma € 5.385,00 di competenza del 2010

L'ufficio si costituiva e, in via preliminare e principale, chiede che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché intempestivo, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/92.

Sosteneva infatti che, diversamente da quando dedotto dal ricorrente, la fattispecie in discussione non andava collocata nelle ipotesi di silenzio/rifiuto, bensì in quelle di diniego parziale, seppur implicito. Il diniego parziale, quindi, sulla base della giurisprudenza di vertice citata, andava impugnato entro 60 giorni dal ricevimento del rimborso parziale. Per l'ufficio il termine andava conteggiato con riferimento al 2014 ma anche se si fosse preso a base il 2018 l'atto era comunque intempestivo. L'A. inoltre, riteneva non condivisibile il ragionamento seguito dalla CTR Lombardia nella sentenza allegata e condivisa dalla ricorrente come unico motivo di ricorso

Nel merito l'ufficio chiariva che avendo proceduto all'esame delle istanze ed alla riliquidazione delle dichiarazioni visto l' art. 2, comma 1- quater del D.L. 201/2011 e s.i. e la Circolare A.E. n. 8 del 03/04/2013, per l'anno d'imposta 2010 aveva accolto parzialmente la richiesta di parte riconoscendo la deduzione analitica dell'Irap del periodo d'imposta 2010 per € 5.059,00 e non ammettendo quella relativa alle perdite pregresse rideterminate pari ad € 14.665,00 in quanto si trattava di rideterminazione di perdite relative al periodo d'imposta 2007 che risultavano non riportabili ex art. 84 co. 3 TUIR. Concludeva quindi per l'inammissibilità del ricorso e nel merito per il rigetto dello stesso

Osserva la Commissione come il ricorso vada dichiarato inammissibile per tardività dello stesso.

E-18

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con orientamento costante ad iniziare dalla sent. n. 23786/10 sino alla sent n. 8195/15 ha ritenuto che il provvedimento di rimborso parziale emesso dall'Amministrazione Finanziaria deve essere impugnato dal contribuente entro il termine di 60 giorni, al fine di non perdere il diritto ad ottenere il rimborso della parte residua del credito richiesto e non rimborsato.

Il provvedimento di rimborso parziale, infatti, si configura per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata, poiché con tale atto l'Af se da una parte riconosce fondata la domanda di rimborso per una parte del credito per l'altra rigetta la stessa in relazione alla parte non rimborsata, anche se tale rigetto è implicito. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l'atto di rimborso parziale entro 60 giorni dalla notifica, per contestare il silenzio rifiuto riferito alle somme non rimborsate, poiché il termine decennale di impugnazione si applica solo al diniego tacito formatosi sull'intera istanza di rimborso. Il termine nel caso di specie, avendo l'ufficio nel 2018 effettuato un rimborso parziale delle somme relative all'anno 2010, andava conteggiato da tale momento, ciononostante il ricorso è tardivo, poiché i 60 giorni scadevano al 31.10.2018, la parte invece ha presentato ricorso a febbraio 2019. L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera dall'esame del merito.

Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile. Vengono compensate le spese di giudizio stante la particolarità del caso

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso il 16.10.2019

Il relatore

D.ssa Roberta Rita Papa



Il Presidente

Dr. Luigi Scimè

